



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 30/12/2024

OGGETTO: BILANCIO 2025/27 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **14:00**, nella SEDE COMUNALE ed IN VIA TELEMATICA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadir Junod il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Daniele Giuseppe Restano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	JUNOD NADIR	P		6	DENARIER GIORGIO	P	
2	JACQUEMOD DENISE	P		7	JACQUEMOD GIADA	P	
3	BOCCIA LUCA		AG	8	JACQUEMOD THIERRY	P	
4	BORINATO PATRICK	P		9	MALARA EUGENIA NUCCIA	P	
5	CLUSAZ MYRIAM	P		10	ORSI WANNER	P	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: BILANCIO 2025/27 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 26/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, della Giunta comunale e di altri organismi in modalità telematica";

DATO ATTO che partecipano all'Assemblea collegati dalla piattaforma tecnologica su cui è prevista la seduta l'Assessora Malara ed i Consiglieri Clusaz, Jacquemod Giada, Jacquemod Thierry, Orsi;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28 gennaio 2021 con la quale, ai sensi della l.r. 6/2014 e l.r. 15/2020, è stata confermata la convenzione quadro tra i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati ed è stato individuato il Comune di Arvier quale Comune capofila responsabile della gestione associata;
- il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)" aggiornato con il D.LGS n. 126/2014;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di bilancio:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 2 febbraio 2024 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.);
- deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/02/2024 e s.m.i. concernente l'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 5 agosto 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169 della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;



RICHIAMATO, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i



predetti fabbricati saranno

assoggettati all'imposta fino al

2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: *Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. (Decreto 4 maggio 2023 per dichiarazione telematica IMU ENC);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale;-

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*



deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico, utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali a partire dal 2022. Ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché inseriti nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

VISTO l'art. 1 comma 756 della Legge 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

VISTI:

- il decreto 7 luglio 2023 (G.U. n. 172 in data 25 luglio 2023) aveva:
 - individuato le fattispecie IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU;
 - definito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del prospetto delle aliquote;
 - previsto l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU allegando alla stessa tale prospetto, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile in una apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dall'anno di imposta 2024 - Successivamente, l'articolo 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*), aveva stabilito che tale obbligo decorresse dall'anno d'imposta 2025;
- il decreto 6 settembre 2024 (G.U. n. 219 in data 18 settembre 2024), ha
 - (articolo 1) approvato il nuovo allegato A, che sostituisce l'allegato A al decreto 7 luglio 2023, modificando e integrando le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie;
 - (articolo 2) confermato l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU allegando alla stessa il prospetto, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile in una apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dall'anno di imposta 2025.
- il comunicato del Dipartimento delle Finanze del MEF in data 27 settembre 2024 che rende disponibili le Linee guida aggiornate per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU e ricorda che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della l. 296/2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della l. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della l. 160/2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approverà una delibera secondo le modalità appena descritte;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 07/12/2023 con la quale venivano definite le aliquote IMU per l'anno 2024;

UDITO il Sindaco illustrare le motivazioni della presente deliberazione e, in particolare, proporre al Consiglio di confermare le aliquote applicate nell'anno 2024;

VISTO l'allegato prospetto elaborato dal portale MEF;

CONSIDERATO, pertanto, che:



- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO, inoltre, **ATTO** che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli resi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno di imposta 2025 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che:

- il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 741 della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;

DI DARE ATTO che le aliquote testé deliberate decorreranno dal 1° gennaio 2025;

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".

COMUNE DI AVISE

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE D'AVISE

Région Autonome Vallée d'Aoste

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nadir Junod

Il Segretario Comunale
Daniele Giuseppe Restano

(atto sottoscritto digitalmente)